

ACCORDO QUADRO

PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE «CHIAVI IN MANO» DEGLI EVENTI MINISTERIALI E ALTRI EVENTI A LIVELLO POLITICO CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 PER IL 2017 – LOTTO 2 – CIG: 6801473114

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI

E

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati con sede in Roma, Piazzale della Farnesina 1, in persona del Ministro Plenipotenziario Alessandro Modiano nato a _____ il _____ in qualità di Capo Delegazione giusto D.P.C.M. 14 luglio 2016 (nel seguito, per brevità, anche “Delegazione G7”);

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito, per brevità, anche “Fornitore”);

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito, per brevità, congiuntamente anche “Fornitore”)

(nel seguito Delegazione G7 e Fornitore verranno individuati congiuntamente anche come le “Parti”)

PREMESSO

- a) che in data 4 agosto 2016 è stato stipulato tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche A.N.AC.) e la Delegazione G7 un protocollo di azione e vigilanza collaborativa preventiva; vigilanza finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di

clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;

- b) che la Delegazione G7 con atto stipulato in data 29 luglio 2016 ha conferito alla Consip S.p.A. l'incarico di svolgere, in qualità di centrale di committenza, una procedura di gara in ambito comunitario avente ad oggetto i servizi di organizzazione e allestimento delle sedi presso le quali si terranno gli eventi connessi alla Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati nel 2017 (di seguito Eventi G7) nonché le attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi per i suddetti eventi;
- c) che, in esecuzione di quanto precede, la Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione "chiavi in mano" degli eventi Ministeriali e altri eventi a livello politico connessi all'anno di Presidenza dell'Italia del G7 per il 2017 con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- d) che la procedura di cui sub c) è stata suddivisa in quattro Lotti e che il Lotto 2 oggetto del presente Accordo Quadro è relativo "all'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione "chiavi in mano" degli eventi ministeriali e altri eventi a livello politico;
- e) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui alla precedente lettera c) e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i singoli Appalti Specifici nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nel presente Accordo Quadro;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Delegazione G7 nei confronti del Fornitore;
- g) che il singolo Appalto Specifico verrà concluso attraverso la stipula del Contratto Specifico secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati; nel singolo Contratto Specifico sarà indicato l'esatto dimensionamento dei servizi richiesti, l'importo ed il luogo di esecuzione degli stessi;
- h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni e dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

- m) che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:
 - l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici);
 - l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);
 - l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore);
 - l'Allegato "D" (Capitolato d'Oneri e relativi Allegati).

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
 - b) **Appalto Specifico**: ciascun appalto affidato dalla Delegazione G7 ai Fornitori risultati aggiudicatari all'esito della procedura aperta di cui in premessa e sottoscrittori dell'Accordo Quadro;
 - c) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - d) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - e) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - f) **Capitolato d'Oneri**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - g) **Fornitore**: ciascun soggetto (Impresa, Raggruppamento temporaneo o Consorzio di Imprese) risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa che sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

- h) **Importo massimo dell'Accordo Quadro:** l'importo corrispondente al massimale pari ad €. 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/00), IVA esclusa per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro;
 - i) **Contratto Specifico:** il documento con il quale, utilizzando l'Accordo Quadro, si stipula con il Fornitore il singolo Appalto Specifico nel rispetto delle condizioni economiche e tecnico-prestazionali di cui rispettivamente all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica del Fornitore;
 - l) **Richiesta di Fornitura (RdF):** il documento che la Delegazione G7 invia al Fornitore ai fini della predisposizione da parte di quest'ultimo del Piano Dettagliato delle Attività, necessario alla stipula del Contratto Specifico;
 - m) **Piano Dettagliato delle Attività (PDA):** il documento, redatto dal Fornitore e facente parte integrante del Contratto Specifico, con cui vengono definiti gli aspetti tecnici, economici e gestionali dei servizi richiesti nell'Appalto Specifico;
 - n) **Ordine di Attività:** il documento con il quale la Delegazione G7 integra/modifica le quantità dei servizi di cui al Piano Dettagliato delle Attività.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato specificato, per ognuna di esse, nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Accordo Quadro è regolato:
- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; f) dalle disposizioni del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del D.P.C.M. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri).
2. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni contenute nei singoli Contratti Specifici e relativi allegati in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nel

primo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Delegazione G7, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti Specifici e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati e/o con i Contratti Specifici, la Delegazione G7, da un lato e il Fornitore dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Delegazione G7 dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti Specifici per l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi Ministeriali e altri eventi a livello politico connessi all'anno di presidenza dell'Italia del G7 per il 2017.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
3. L'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto avviene, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio di cui al paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico. In particolare, la Delegazione G7 stipulerà un Contratto Specifico con il Fornitore classificatosi primo in graduatoria, procedendo con lo scorrimento della graduatoria esclusivamente al ricorrere delle ipotesi di cui al medesimo paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire l'erogazione dei servizi secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico e nel singolo Contratto Specifico dove sono riportate in dettaglio le prestazioni attese e le prescrizioni tecniche.
5. Relativamente all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici è designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il dott. _____. Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà nominato nel singolo Contratto Specifico.
6. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Delegazione G7 potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto Specifico alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel medesimo Contratto Specifico. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il

Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata del presente Accordo Quadro è di 12 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Ciascun Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro sino al raggiungimento dell'Importo Massimo e comunque entro e non oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo. Tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta della Delegazione G7, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, anche eventualmente incrementato secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale potranno essere affidati singoli Appalti Specifici mediante la stipula di Contratti Specifici.
3. I singoli Appalti Specifici avranno durata commisurata al periodo di effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto degli stessi.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO

1. La Delegazione G7 per utilizzare il presente Accordo Quadro, deve porre in essere le seguenti azioni:
 - emettere una Richiesta di Fornitura
 - effettuare incontri preliminari
 - valutare il Piano Dettagliato delle Attività consegnato dal Fornitore;
 - stipulare il Contratto Specifico.
2. Il Fornitore, ricevuta la Richiesta di Fornitura, deve:
 - effettuare incontri preliminari;
 - elaborare e trasmettere alla Delegazione G7 il Piano Dettagliato delle Attività;
 - recepire nel Piano Dettagliato delle Attività le eventuali evidenze della Delegazione G7;
 - stipulare il Contratto Specifico.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri, nel Contratto Specifico, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri, nei Contratti Specifici e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Specifici. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Appalti Specifici secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Specifici ivi compresi, i rispettivi Allegati nonché negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro medesimo;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire di verificare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Delegazione G7;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, i quali dovranno possedere pari capacità ed esperienza lavorativa. La sostituzione dovrà essere previamente approvata dalla Delegazione G7;
 - g. la Delegazione G7 potrà richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del singolo Contratto Specifico. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte della Delegazione G7, il Fornitore si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di

- pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Delegazione G7;
- h. non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - i. manlevare e tenere indenne la Delegazione G7 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Delegazione G7 e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Delegazione G7 e/o da terzi autorizzati.
 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
 9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Delegazione G7 di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Specifici, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 10. Il Fornitore si obbliga a consentire l'espletamento da parte dell'A.N.AC. dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento A.N.AC. del 09 dicembre 2014 avente ad oggetto l'attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi.
 11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Delegazione G7.
 12. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Delegazione G7 di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici; (b) eseguire i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Specifici.
 13. Il Fornitore si obbliga ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le cautele necessarie allo svolgimento di prestazioni caratterizzate da dati ed informazioni classificate come riservate/segrete, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall'art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009 n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle Direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006.
 14. Fermi gli obblighi di cui al successivo art. 18, il Fornitore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Delegazione G7, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari. Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria. Il Fornitore si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle prestazioni. Della denuncia sono informate la Delegazione G7 e la Prefettura competente.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 13.1 del Capitolato d'Oneri, la documentazione richiesta e presentata alla Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
2. In particolare, il Fornitore, ha l'obbligo di comunicare alla Delegazione G7:
 - a. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b. ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di cui in premessa, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo;
 - c. il venir meno del requisito di esecuzione di cui al precedente art. 7 comma 13.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Delegazione G7 le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai singoli Contratti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 10

COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA' ED ACCETTAZIONE

1. Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi e con i dettagli di cui al Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei servizi oggetto del singolo Contratto Specifico deve intendersi comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nell'osservanza delle modalità e dei termini prescritti nel medesimo Capitolato Tecnico nonché nel Contratto Specifico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. I servizi oggetto di ciascun Appalto Specifico sono sottoposti a verifica di conformità, effettuata, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo.
5. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate se tutte le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi ai livelli di servizio e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.
6. Nel caso di esito positivo della verifica, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di ultimazione" del servizio e potrà essere emesso il certificato di ultimazione della Fornitura. Nel caso di esito negativo delle verifiche anche in corso d'opera di cui al successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. La Delegazione G7 potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera a campione o in forma semplificata, per l'accertamento della conformità dei servizi.
8. Nel caso di esito negativo della verifica a fronte di rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, la Delegazione G7 emetterà un rilievo o applicherà una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Delegazione G7, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare

risolto di diritto l'Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 17 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale relativa al singolo Contratto Specifico, la Delegazione G7 rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
12. Il Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
13. Su richiesta del Fornitore, la Delegazione G7 emetterà il certificato di esecuzione dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico.

ARTICOLO 11

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Delegazione G7 anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini che verranno indicati nel singolo Contratto Specifico..

ARTICOLO 12

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore per la prestazione delle attività oggetto di ciascun Appalto Specifico è calcolato sulla base dei prezzi unitari risultanti dalla percentuale di ribasso offerta e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. La percentuale di ribasso è stata determinata a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi unitari come sopra indicati.
5. Il predetto corrispettivo sarà versato dalla Delegazione G7 previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti

attuativi. Il termine di pagamento delle predette fatture è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il termine di pagamento di cui sopra, accettato espressamente dal Fornitore, si rende necessario per garantire l'adeguato espletamento delle attività amministrative particolarmente complesse.

Il corrispettivo sarà accreditato, a spese della Delegazione G7, su conto corrente che il Fornitore dichiarerà operante nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Appalto Specifico.
7. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria sia in quelle delle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, la Delegazione G7 procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che la Delegazione G7 prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. La Delegazione G7 opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del singolo Appalto Specifico e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Delegazione G7, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 6 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Delegazione G7 dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese facenti parte del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Appalti Specifici si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o fax.

12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Delegazione G7 a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Appalto Specifico, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Delegazione G7 di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Appalti Specifici diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Delegazione G7. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.
13. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
14. I rimborsi a piè di lista andranno fatturati al netto dell'IVA già maturata o versata.

ARTICOLO 13

COSTI DELLA SICUREZZA

1. La Delegazione G7, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'affidamento di Appalti Specifici, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'Appalto Specifico. In tale sede la Delegazione G7 indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 14

PENALI, PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Per ogni ora di ritardo non imputabile alla Delegazione G7, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico per il riscontro da parte del Fornitore della Richiesta di Fornitura, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Delegazione G7 una penale pari a Euro 250,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nell'ipotesi di mancata presenza di tutti i partecipanti comunicati ad un incontro preparatorio non imputabile alla Delegazione G7, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 250,00 per ogni mancata presenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno di ritardo non imputabile alla Delegazione G7, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico per la presentazione del Piano Dettagliato delle Attività, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Delegazione G7 una penale pari a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno di ritardo non imputabile alla Delegazione G7, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico per la presentazione del nuovo Piano Dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni formulate dalla Delegazione G7, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla medesima Delegazione G7 una penale pari a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno di ritardo non imputabile alla Delegazione G7, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico per l'inizio nell'erogazione dei servizi ordinati, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Delegazione G7 una penale pari a Euro 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni ora di ritardo non imputabile alla Delegazione G7, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti ai paragrafi 6.2.6, 9.3 e 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Delegazione G7 una penale pari a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di mancata presenza di personale nel numero individuato dal Piano Operativo delle Attività, la penale verrà applicata al numero di ore di assenza moltiplicato per le risorse risultate assenti.
7. Per ogni ora di ritardo non imputabile alla Delegazione G7, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti ai paragrafi 6.2.6 e 11 del Capitolato Tecnico nella fornitura degli elementi di arredo o allestimento nella misura prevista dal Piano Operativo delle Attività, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Delegazione G7 una penale pari a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dell'Appalto Specifico, la Delegazione G7 ha facoltà di risolvere di diritto il medesimo Appalto Specifico, oltre il risarcimento di tutti i danni.

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Delegazione G7.
10. Al fine dell'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta della Delegazione G7, cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se il Fornitore non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio della Delegazione G7, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento, d'intesa con il Direttore dell'Esecuzione del singolo Contratto Specifico, se nominato, e notificata per iscritto al Fornitore. La Delegazione G7 per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo; in tal caso, il Fornitore si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata. Il mancato reintegro nei termini previsti dalla Delegazione G7 (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per il Fornitore le conseguenze previste dallo stesso articolo.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 15

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore della Delegazione G7. .
2. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, prima della stipula del Contratto Specifico o entro il diverso termine stabilito dalla Delegazione G7, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore della Delegazione G7 stessa idonea cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale o alla diversa percentuale prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Delegazione G7.
3. Le predette garanzie saranno progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato

subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante dei certificati di verifica di conformità attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (giorni) lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Delegazione G7.
5. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo legittima la Delegazione G7 alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dell'Appalto Specifico e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Delegazione G7 e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha prodotto polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati al paragrafo 11 del Capitolato d'Oneri.
3. Qualora, nel corso della durata di un Appalto Specifico, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, l'Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Delegazione G7 si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per la medesima Delegazione G7 di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e/o del singolo Contratto Specifico, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata o fax dalla Delegazione G7, per porre fine all'inadempimento, la Delegazione G7 ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Specifico, di ritenere definitivamente la cauzione

definitiva di cui al precedente articolo 15, comma 1, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso si conviene che la Delegazione G7, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo di posta elettronica certificata o fax, l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Specifici nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica, ovvero dal Contratto Specifico ;
 - e) azioni giudiziarie per violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Delegazione G7 ai sensi del successivo articolo 23;
 - f) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Delegazione G7;
 - g) mancata copertura dei rischi per tutta la durata del singolo Appalto Specifico;
 - h) nei casi di cui agli articoli 12 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 20 (Riservatezza), 21 (Subappalto), 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 24 (Divieto di cessione del contratto), e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14 del presente Accordo Quadro.
3. La Delegazione G7 risolverà l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Specifici senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
4. Inoltre, la Delegazione G7 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'A.N.AC., cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del d.l. n. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
5. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Delegazione G7.
6. Nell'ipotesi in cui la Delegazione G7 accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e/o con il singolo Contratto Specifico tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Delegazione G7 ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Delegazione G7 al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici, la Delegazione G7 assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Delegazione G7 potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Specifici, fermo restando il pagamento delle penali.

8. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata per porre fine all'inadempimento, la Delegazione G7 ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Specifico e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione del singolo Contratto Specifico, la Delegazione G7 avrà diritto di escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15, comma 1. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore mediante posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Delegazione G7 al risarcimento dell'ulteriore danno.
10. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici saranno oggetto, da parte della Delegazione G7, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
11. Nel caso di risoluzione del singolo Contratto Specifico il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
12. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN TEMA DI COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

1. La Delegazione G7, ai sensi dell'art. 1456 del .Codice Civile, procederà – in via immediata e automatica - alla risoluzione del presente Accordo Quadro e/o dei Contratti Specifici, senza obblighi di carattere indennitario ne risarcitorio a carico della Delegazione G7, in caso di mancata o incompleta comunicazione alla Delegazione G7 medesima delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti.
2. L'obbligo di comunicazione riguarda i dati relativi a tutte le società ed imprese sub contraenti e terze sub contraenti interessate, a qualunque titolo, alla fornitura di beni e servizi oggetto dell'appalto.
3. Il regime delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è esteso, infatti, a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010 nonché nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. Soggetti al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
5. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 20.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore.

6. L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti nelle cd white list con riferimento alle tipologie di attività ivi previste.
7. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici dovranno prevedere, altresì, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La Delegazione G7 effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi la Delegazione G7 comunica senza ritardo alla Prefettura competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
8. I contratti e i subcontratti stipulati approvati o autorizzati in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici dovranno prevedere, infine, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché non siano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Termini e modalità relative all'obbligo di conferimento dei dati di cui sopra verranno disciplinati nel Contratto Specifico.
10. Ai fini dell'applicazione della presente clausola:
 - per subcontraente si intende l'avente causa del Fornitore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'appalto;
 - per terzo subcontraente si intende l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'appalto;
 - per subcontratto si intende qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dal Fornitore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'appalto.

ARTICOLO 19

RECESSO

1. La Delegazione G7 ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto Specifico in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di cui al Contratto Specifico e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Delegazione G7 che procederà alla verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. I Contratti Specifici conterranno una clausola di recesso nell'ipotesi in cui per qualsivoglia sopraggiunta ragione tecnico-organizzativa l'evento programmato venga annullato. In tal caso troverà applicazione quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 20

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Delegazione G7 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26 (Trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni – Codice della Privacy) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO

<se l'aggiudicatario non ha manifestato in sede di offerta la volontà di fare ricorso al subappalto:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

<ovvero, se l'aggiudicatario ha manifestato in sede di offerta la volontà di fare ricorso al subappalto:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nel seguito, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Delegazione G7, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: *i)* l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii)* dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; *iii)* la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; *iv)* la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Delegazione G7 procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Delegazione G7 revocherà l'autorizzazione.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell'Accordo Quadro;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Delegazione G7, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Delegazione G7, della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Delegazione G7 dei danni che dovessero derivare alla Delegazione medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Delegazione G7 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
8. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Delegazione G7 prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Delegazione G7 acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
9. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

11. La Delegazione G7 corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Delegazione G7 entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Delegazione G7 può risolvere l'Accordo Quadro o il singolo Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Delegazione G7 il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. La Delegazione G7, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 22

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti della Delegazione G7 e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Al Responsabile del Servizio è, in particolare, delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle attività descritte al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Delegazione G7 che, sulla base dell'analisi del curriculum, si riserva – entro cinque giorni solari dal ricevimento della comunicazione completa del curriculum - di approvare o meno il nominativo individuato dal Fornitore per la sostituzione.

ARTICOLO 23

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Delegazione G7 dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Delegazione G7 azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Delegazione G7 è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Delegazione G7, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la Delegazione G7 medesima ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Specifico, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Delegazione G7, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Specifico.

ARTICOLO 25

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Delegazione G7, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. La Delegazione G7 tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Delegazione G7 potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Delegazione G7 nella sezione dedicata alla trasparenza.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli Contratti Specifici nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Delegazione G7; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Delegazione G7 in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Delegazione G7 potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una

lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 27

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo Quadro, si conviene che la Delegazione G7, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Delegazione G7 e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Delegazione stessa.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Delegazione G7 verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Delegazione G7, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Delegazione G7, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di

adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nello specifico nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Specifici (o di parte di essi) da parte della Delegazione G7 non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Delegazione per l'organizzazione della Presidenza

Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

Dott. Alessandro Modiano

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto dell'Accordo Quadro);

Articolo 5 (Durata dell'Accordo Quadro);

Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore);

Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore);

Articolo 10 (Consegna, collaudo, verifica di conformità e accettazione);

Articolo 11 (Servizi connessi);

Articolo 12 (Corrispettivi e modalità di pagamento);

Articolo 14 (Penali, procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali);

Articolo 15 (Cauzione);

Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa);

Articolo 17 (Risoluzione);

Articolo 18 (Clausola risolutiva espressa in tema di comunicazioni antimafia)

Articolo 19 (Recesso);

Articolo 21 (Subappalto);

Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore);

Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto);

Articolo 25 (Foro competente);

Articolo 26 (Trattamento dei dati personali);

Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

Articolo 28 (Clausola finale).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____